Scambio di note del 15 dicembre 1977

0.741.531.951.4

tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco delle licenze di condurre e delle licenze di circolazione nonché sulle misure amministrative

Entrato in vigore il 1° marzo 1978

Traduzione[1]

Ambasciata del Principato
del Liechtenstein

Berna, 15 dicembre 1977

Al Dipartimento politico federale
Berna

L'Ambasciata si onora di dichiarare ricevuta la nota del Dipartimento politico federale del 15 dicembre 1977 che proponeva un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera sul riconoscimento reciproco delle licenze dì condurre e delle licenze di circolazione nonché sulle misure amministrative, nei seguenti termini:

«1. Conducenti di veicoli

11 Riconoscimento delle licenze di condurre

111 La Svizzera e il Principato del Liechtenstein riconoscono reciprocamente le licenze d'allievi conducenti e le licenze di condurre nazionali rilasciate dalle autorità dei due Stati.

112 La licenza di condurre internazionale rilasciata da uno Stato in base alla licenza di condurre nazionale è valida sul territorio dell'altro Stato solamente congiuntamente con la licenza di condurre nazionale.

12 Scambio delle licenze di condurre

121 Qualora il titolare di una licenza d'allievo conducente o di una licenza di condurre, rilasciata da uno Stato, trasferisce il proprio domicilio nell'altro Stato, è tenuto di annunciare tale trasferimento entro quattordici giorni all'autorità competente di quest'altro Stato.

È considerata autorità competente per la Svizzera, l'Ufficio del controllo dei veicoli a motore o l'Ufficio della circolazione del

RU **1978** 45

[1] Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

Cantone di domicilio e per il Principato del Liechtenstein il «Motorfahrzeugkontrolle».

122 L'autorità competente del nuovo Stato di domicilio rilascerà, senza esame, una nuova licenza di allievo conducente o una nuova licenza di condurre, indi stabilirà i documenti necessari al controllo e trasmetterà la vecchia licenza, dopo averla annullata, all'autorità competente dell'ex Stato di domicilio. Il numero 313 è riservato.

123 Sarà richiesto un nuovo esame se il conducente ha commesso infrazioni tali da far sorgere il dubbio che egli conosca le regole della circolazione, la loro applicazione o la tecnica di guida.

2 Veicoli

21 Riconoscimento dell'ammissione alla circolazione

211 Fintantoché un veicolo stazionerà in uno Stato, potrà, con la licenza di circolazione, le targhe di controllo e i segni distintivi rilasciati da quest'ultimo, circolare sul territorio dell'altro Stato alle stesse condizioni dei veicoli ivi immatricolati, anche per effettuare trasporti interni. Sono riservate le disposizioni disciplinanti la regalia e le concessioni.

212 Quale luogo di stazionamento, s'intende il luogo in cui il veicolo è generalmente parcheggiato durante la notte. Il domicilio del detentore è considerato come luogo di stazionamento:

- per i veicoli utilizzati settimanalmente nello Stato in cui il detentore non ha il proprio domicilio e che in media almeno due volte al mese, per il fine settimana, sono ricondotti nello Stato di domicilio del detentore;
- per i veicoli utilizzati lungo un periodo inferiore ai nove mesi consecutivi nello Stato in cui il detentore non è domiciliato;
- per i veicoli la cui durata di stazionamento è identica nei due Stati.

22 Mutamento d'immatricolazione

221 Qualora il luogo di stazionamento di un veicolo immatricolato in uno Stato è trasferito nell'altro Stato, il detentore deve annunciare tale trasferimento entro quattordici giorni all'autorità competente di quest'altro Stato la quale, in base alla vecchia licenza di circolazione e di un nuovo attestato d'assicurazione, ammette il veicolo alla circolazione.

222 L'autorità competente del nuovo Stato di stazionamento spedirà la vecchia licenza di circolazione annullata e le targhe corrispondenti all'autorità competente dell'ex Stato di stazionamento. Su richiesta, quest'ultimo trasmetterà al nuovo Stato di stazionamento, sia il rapporto peritale del veicolo e, occorrendo, dell'odocronografo, sia una copia certificata conforme.

223 Prima della sua immatricolazione nel nuovo Stato di stazionamento, il veicolo sarà sottoposto a un controllo ufficiale, ove tale controllo fosse prescritto dalla legislazione nazionale per i veicoli immatricolati in questo Stato.

3 Misure amministrative

3 Validità

311 Sono parimenti valide sul territorio dell'altro Stato le decisioni adottate da uno Stato per quanto concerne il rifiuto o il ritiro della licenza d'allievo conducente o della licenza di condurre, l'interdizione di circolare e di fare uso di una licenza di condurre estera pronunciata contro conducenti di Paesi terzi. Gli effetti di tali misure saranno menzionati nella decisione.

312 Il prelievo della licenza d'allievo conducente, della licenza di condurre e della licenza di circolazione da parte della polizia di uno Stato è parimenti valido sul territorio dell'altro Stato; esso è da considerarsi pari a un ritiro.

313 Per tutta la durata di una misura limitata, ordinata da uno Stato, l'altro Stato non dovrà scambiare la licenza della persona in questione né tantomeno rilasciarne una nuova; ove la misura fosse di durata illimitata, la licenza sarà rilasciata solamente qualora l'autorità competente dell'altro Stato avrà constatato che è caduto il motivo causante la misura stessa.

32 Procedura

321 Le autorità di polizia di uno Stato informeranno l'autorità competente dell'altro su qualsiasi infrazione commessa da un conducente di quest'altro Stato, causante il ritiro della licenza d'allievo conducente o la licenza di condurre, oppure un'interdizione di circolare; allorché la polizia di uno Stato preleva la licenza a un conducente dell'altro Stato, la medesima sarà trasmessa all'autorità di quest'altro Stato, competente in materia di ritiro, affinché essa pronunci senza indugio una decisione di ritiro. L'autorità competente di uno Stato che è a conoscenza di un fatto giustificante, per un conducente dell'altro Stato, il rifiuto o il ritiro della licenza d'allievo conducente o della licenza di condurre, oppure un'interdizione di circolare, proporrà all'autorità competente di quest'altro Stato, di ordinare la misura. Uno degli Stati non pronuncerà l'interdizione di far uso della licenza contro conducenti dell'altro Stato.

322 La Divisione di polizia[2] del Dipartimento federale di giustizia e polizia e l'autorità competente del Principato del Liechtenstein si

2 Ora: Ufficio federale di Polizia.

comunicheranno reciprocamente, non appena divengono esecutorie, le decisioni concernenti il rifiuto o il ritiro della licenza d'allievo conducente o della licenza di condurre o ancora l'interdizione di circolare, di una durata superiore a tre mesi, nonché le decisioni sulla revoca o sulla modificazione di dette misure.

323 L'autorità competente del Principato del Liechtenstein trasmetterà alla Divisione di polizia[3] del Dipartimento federale di giustizia e polizia le decisioni sull'interdizione di far uso di licenze di condurre estere, qualunque sia la durata della misura. La Divisione di polizia[4] del Dipartimento federale di giustizia e polizia comunicherà all'autorità competente del Principato del Liechtenstein le interdizioni di far uso di licenze di condurre estere pronunciate dai Cantoni per una durata superiore a tre mesi.

4 Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° marzo 1978 e abroga quello del 30 gennaio e 16 febbraio 1954[5] tra la Svizzera e il Liechtenstein sul riconoscimento reciproco delle licenze di condurre per autoveicoli.

Esso può essere disdetto in ogni momento da uno dei due governi, mediante preavviso di tre mesi.»

L'Ambasciata si onora di comunicare al Dipartimento che il Governo del Principato del Liechtenstein accetta la sua proposta, conseguentemente la nota del 15 dicembre 1977 nonché la presente nota dell'Ambasciata in data odierna costituiscono un accordo tra i due governi.

L'Ambasciata coglie l'occasione per rinnovare al Dipartimento l'assicurazione della sua massima considerazione.

3 Ora: Ufficio federale di Polizia.
4 Ora: Ufficio federale di Polizia.
5 [RU **1972** 701]